



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI L'AQUILA

Prot. n. 33 /1.2.1 INT.

ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2025

OGGETTO: disciplina dei diritti di copia nel processo penale.

IL PRESIDENTE

Come noto l'art. 1 comma 815 della Legge di Bilancio 2025, approvato con legge 30 dicembre 2024 n. 207, ha modificato la disciplina prevista dal DPR 115/2002 in materia di diritti di copia, apportando al Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 269:
 - 1) al comma 1, dopo le parole: "copie di" sono inserite le seguenti: "atti e";
 - 2) al comma 1-bis, dopo le parole: "è estratta" è inserita la seguente parola: "direttamente";
- b) dopo l'articolo 269 è inserito il seguente: "Art. 269-bis. – (Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale) – 1. Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato n. 8 al presente testo unico";
- c) l'allegato 8 è sostituito dal seguente: "Allegato 8 (Artt. 269 e 269 bis)
Diritto forfetizzato di copia su supporto diverso da quello cartaceo e diritto di trasmissione con modalità telematica.

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

- all'art. 269, al comma 1, è stato aggiunto il riferimento agli "atti" accanto a quello, già esistente, ai "documenti", per le cui copie, rilasciate su supporto diverso da quello cartaceo, è previsto il pagamento di un diritto forfetizzato;

- il comma 1 bis lett. B) è stato modificato l'art. 269 del DPR 115/2002 prevedendo che "Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta "direttamente" dal fascicolo informatico dei soggetti abilitati ad accedervi";
- inserendo, inoltre, l'art. 269-bis che disciplina il "Diritto di trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale" stabilendo che "per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale", è dovuto il diritto forfetizzato nella misura stabilita dalla tabella contenuta nell'allegato 8 del Testo Unico (€25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici, chiavette USB, CD o DVD, o € 8,00 ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica, tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

L'introduzione del T.U. sulle spese di giustizia del nuovo articolo 269-bis, rubricato "Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati o copie informatiche nel procedimento penale", è applicabile esclusivamente al processo penale telematico.

La nuova disposizione prevede il pagamento di un diritto forfetizzato in caso di trasmissione, da parte della cancelleria o della segreteria, del duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale.

Si tratta, pertanto, sia di atti e documenti nativi digitali, sia di atti e documenti nativi analogici la cui copia sia stata riversata nel fascicolo informatico.

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la limitazione dell'ambito di applicazione della norma al solo processo penale telematico, trova giustificazione nella circostanza che nel contesto di quest'ultimo, a differenza di quanto previsto per il processo civile telematico, il sistema informatico non consente l'accesso diretto da parte dei difensori per l'estrazione di copie o duplicati di atti e documenti dal fascicolo informatico. Di conseguenza, è sempre necessario l'intervento della cancelleria o della segreteria; il che renderebbe inapplicabile l'articolo 269, comma 1-bis, trattandosi di ipotesi di "trasmissione telematica" e non di "estrazione" di atti e documenti.

La tabella contenuta nell'allegato n. 8 del Testo unico ridetermina il diritto forfetizzato dovuto sulla base delle nuove disposizioni ha: - aggiornato i riferimenti alle tipologie di supporti, diversi da quelli cartacei, utilizzati ai fini del rilascio delle copie; - introdotto i diritti forfetizzati per la trasmissione con modalità telematica degli atti e documenti richiesti; - adeguati i criteri di determinazione e l'entità del diritto forfetizzato:

Modalità di rilascio e tipo di supporto	Diritto forfetizzato
Riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavetta USB, CD, DVD)	Euro 25 per ogni supporto di dati
Trasmissione in modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)	Euro 8 per ogni trasmissione di dati

La normazione primaria e secondaria è stata interpretata nella nota del DAG presso il Ministero della Giustizia, Dipartimento Affari Giustizia, con la **circolare** n. m_dg.DAG.13/05/2025.0092153.U, emanata anche a seguito dei quesiti posti dai vari Uffici Giudiziari che ha fornito le **indicazioni che seguono:**

- 1) in caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si applica la normativa di cui agli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del 50 per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, prima parte, del D.L. n. 193/2009;
- 2) nel caso di **riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa** fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art. 269, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di **25,00 euro** stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrispondersi **per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero delle pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;**
- 3) l'art. 269, comma 1.bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede l'**esonero dal pagamento di diritti in quanto alle copie prive di attestazione di conformità** estratte direttamente dal fascicolo informatico, **non si applica al processo penale;**
- 4) in caso di richiesta di **trasmissione telematica** di cui all'art. 269-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di **8,00 euro** stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto **per ogni singolo invio telematico**, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse;
- 5) la scelta della tipologia di supporto, cartaceo o diverso da questo, è rimessa alla volontà della parte richiedente, che deciderà in base a ragioni di convenienza, senza che l'ufficio giudiziario sia tenuto a compiere attività di indirizzo dell'utenza.

Naturalmente **le conclusioni interpretative esplicitate nella circolare vanno adeguate ai Tribunali per i Minorenni, nei quali non è entrato in vigore il processo telematico, con l'ulteriore conseguenza dell'indisponibilità del fascicolo informatico e del relativo applicativo TIAP.** Questo ufficio, ad oggi, non dispone di un archivio digitale di atti penali, con la conseguenza che le norme che presuppongono il fascicolo informatico non sono applicabili neppure in via analogica.

Oltre alla scontata applicazione dell'ipotesi n. 1 della nota ministeriale, per cui – per il rilascio di copie con modalità cartacea continueranno ad applicarsi gli importi previsti per le copie cartacee di cui agli all. 6 e 7 del d.P.R. n. 115/2002, relativa al caso di istanza di rilascio di copia cartacea, si ritiene che:

- **È applicabile il punto 2** relativo al caso di riversamento dei dati presenti nel fascicolo in forma digitale su strumenti di memorizzazione di massa (DVD, penne USB e CD), nel quale l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di € 25,00 stabilito nella tabella di cui all'allegato 8;

- **Non potranno invece trovare applicazione i punti n. 3 e 4 della nota, che presuppongono la presenza del fascicolo informatico. In particolare, quanto al punto 4) relativo al rilascio di copie di atti da trasmettersi in via telematica, non troverà applicazione il diritto forfetizzato di € 8 per ogni trasmissione dati, che dunque prescinde dal numero di pagine. Infatti, la trasmissione telematica degli atti cartacei presuppone da parte della cancelleria la prodromica operazione di scansione degli atti pagina per pagina, che non viene quantificata nel diritto forfetizzato, sicché soprattutto in caso di scansione e trasmissione di un considerevole numero di pagine con conseguente dispendio di lavoro e di tempo da parte del personale di cancelleria, si determinerebbe un sicuro pregiudizio ai danni dell'Amministrazione che, in assenza di una specifica previsione normativa, non può essere consentito. Per questa ipotesi, dunque, continuerà a trovare applicazione l'art. 267 d.P.R. n. 115 del 2002, che fa riferimento alla tabella di cui all'all. 6, ovvero al numero di pagine scansionate per il pagamento dei diritti.**

Si precisa che, mentre per il settore penale non è vigente il processo telematico, in ambito civile il nuovo registro telematico SICID minori è operativo dal 01/07/2023, con la conseguenza che per i procedimenti instaurati in data antecedente, in assenza di un processo di integrale digitalizzazione degli atti, è ancora operativo il fascicolo cartaceo per il pregresso.

Conseguentemente, si dispone che:

In ambito penale:

1. **In caso di richiesta di rilascio copie con modalità cartacea continueranno ad applicarsi gli importi previsti per le copie cartacee di cui agli al. 6 e 7 del d.P.R. n. 115/2002;**
2. **In caso di riversamento dei dati presenti nel fascicolo in forma digitale su strumenti di memorizzazione di massa (DVD, penne USB e CD), si applicherà la tabella di cui all'all. 8, con applicazione del diritto forfetizzato in € 25 che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;**
3. **In caso di rilascio copie di atti da trasmettersi in via telematica (via PEC o e-mail), troveranno applicazione le tabelle di cui all'all. 6 e 7 del d.P.R. n. 115/2002 del criterio di calcolo dei diritti di copia "a pagina";**

In ambito civile:

- 1) **Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi;**
- 2) **in caso di richiesta di trasmissione telematica di cui all'art. 269 del d.P.R. n. 115 del 2002 di atti contenuti nel fascicolo informatico, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di 8,00 euro stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., da intendersi dovuto per ogni singolo invio telematico, indipendentemente dal numero di pagine trasmesse; per l'ipotesi di richiesta di trasmissione telematica di un atto contenuto esclusivamente nel fascicolo cartaceo, si applicherà quanto previsto al punto 4);**

- 3) nel caso di **riversamento di dati su strumenti di memorizzazione di massa** fisici (chiavette USB, CD, DVD), ai sensi dell'art. 269, 1 comma, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'istante sarà tenuto al pagamento del diritto forfetizzato di **25,00 euro**, stabilito nella tabella di cui all'allegato n. 8 del d.P.R. cit., che deve corrispondersi per ogni singolo supporto utilizzato, fornito dal richiedente, indipendentemente dalla sua capienza, dal numero di pagine memorizzate o dalla tipologia di dati (audio o video) riversati sul supporto stesso;
- 4) in caso di istanza di rilascio di **copia cartacea**, si applica la normativa di cui gli artt. 267, 268 e 270 del d.P.R. n. 115 del 2002, con le tariffe indicate per numero di pagine negli allegati 6 e 7 del d.P.R. cit., aumentate del 50 per cento, ai sensi dell'art. 4, comma 5, prima parte, del D.L. n. 193/2009.

Si dispone la protocollazione e la trasmissione al personale delle Cancellerie, alla Procura e agli Ordini degli Avvocati del Distretto.

L'Aquila, li 25 settembre 2025



Il Presidente

Cecilia Angrisano

